

ASSOCIAZIONE ABRAMO E PACE

STATUTO

ART. 1

Convinti che la pratica coerente del monoteismo contribuisce a promuovere la pace, viene costituita l'associazione "Abramo e pace" con lo scopo di favorire fra i cittadini conoscenza, incontro ed esperienze con gli esponenti delle tre religioni monoteistiche come via di pace.

Art. 2 Scopi

L'Associazione Abramo e Pace ha lo scopo di:

a) approfondire la reciproca conoscenza tra le comunità e le realtà religiose sul territorio e progredire nella reciproca accoglienza; b) promuovere la cultura dell'incontro, del dialogo, della solidarietà e della pace; c) favorire il confronto sul rapporto religione-pace-diritti fra tutte le componenti della società; d) promuovere nelle scuole e nell'università percorsi formativi sul tema; e) sostenere la tutela della libertà di culto, di religione, di fede e di laicità e impegnarsi contro ogni forma di discriminazione; f) curare i contatti e collaborare con altri organismi nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione; g) cercare risposte comuni su problemi o questioni che riguardano il rapporto religione-pace-diritti; h) mettere a disposizione dei mezzi di comunicazione le conoscenze delle comunità religiose per una corretta informazione.

L'Associazione potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, anche in collaborazione con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art.3 DURATA - SEDE-PATRIMONIO

La durata dell'Associazione "Abramo e Pace" è illimitata.

L'Associazione "Abramo e Pace", ha la sua sede legale presso I.T.C.S. Gaetano Salvemini, Via Sandro Pertini n.8 - 40033 Casalecchio di Reno (Bo). Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui l'Associazione divenga proprietaria.

Art.4 COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento del suo scopo l'associazione con delibera del proprio organo direttivo può decidere di avvalersi di collaboratori esterni regolarmente assunti con forma contrattuale più affine alle esigenze stesse dell'apporto di lavoro nonché della durata della prestazione.

Titolo II: DEI SOCI

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato le persone giuridiche, gli Enti e le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età.

La domanda di ammissione deve essere firmata dal richiedente il quale deve dichiarare l'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti, deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione da parte del Consiglio e il pagamento della quota sociale annuale si acquista la qualità di socio.

In base alle disposizioni di legge ex 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Art.6 SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione "ABRAMO E PACE" e firmato l'atto costitutivo dell'Associazione, essi costituiscono il Consiglio di Indirizzo.

Art.7 SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari gli iscritti ammessi ai sensi del precedente Art.5 che partecipano alle attività dell'Associazione ABRAMO E PACE e contribuiscono al suo sviluppo.

Art.8 SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone giuridiche, gli Enti e le persone fisiche che vengono riconosciuti e dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver acquisito particolari meriti con la loro opera a favore dell'Associazione o per aver contribuito agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o in natura.

Art.9 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

1- I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2- La quota di iscrizione iniziale deve essere versata immediatamente dopo l'accettazione della domanda di ammissione a Socio da parte del Consiglio direttivo, e vale per l'anno solare in corso.

3- Qualora la quota di iscrizione non venga pagata, il Socio ritardatario sarà invitato a versarne l'importo.

Finché il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti dell'Associazione non potrà frequentare la Sede Sociale ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il Socio che sia in ritardo di oltre un anno nell'adempimento di tutte le sue obbligazioni nei confronti dell'Associazione verrà escluso ai sensi dell'articolo 11 lettera b).

4- La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.

Art.10 RISORSE FINANZIARIE E LORO GESTIONE

L'associazione non ha scopo di lucro. Pertanto, le risorse finanziarie devono essere impiegate per il solo raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tali risorse hanno origine dalle quote di iscrizione versate dai soci e da contributi volontari (da considerare al pari di donazioni e pertanto non rimborsabili), da contributi versati da terzi (quali sponsorizzazioni) nei limiti consentiti dalla legge. Tutti i soci possono chiedere di visionare bilanci e resoconti.

Art.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni, comunicando in forma scritta al consiglio direttivo la sua volontà di uscire dalla compagine sociale anticipatamente alla scadenza naturale dell'anno solare.

b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art.12 RIAMMISSIONE DELL'EX SOCIO

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione, dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi di iscrizione, ed essere riammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo III :DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 13 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione ABRAMO E PACE:

a) L'assemblea dei soci (ordinari e fondatori),

b) il Presidente e il Vice Presidente,

c) il Consiglio Direttivo,

d) il Segretario - Tesoriere,

e) il Consiglio di Indirizzo, presieduto dal Presidente dell'Associazione;

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.

Titolo IV :DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.14 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i Soci Fondatori e tutti i Soci Ordinari.

Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare da altro Socio mediante regolare delega scritta da presentare all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di numero 2 (due).

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera, da recapitare mezzo posta, fax, o posta elettronica ed affisso all'Albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nonché su apposita bacheca all'interno del sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

- a) all'esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- b) alla nomina e/o conferma del Consiglio Direttivo,
- c) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione dell'Associazione che sia sottoposto al suo esame,
- d) su eventi eccezionali dell'Associazione "ABRAMO E PACE".

Art. 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera - da recapitare mezzo posta, fax, o posta elettronica - ed affisso all'Albo sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nonché su apposita bacheca all'interno del sito internet dell'associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- b) sulla messa in liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati. L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati, e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze:

1. per le delibere concernenti le modificazioni dello Statuto Sociale è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti e rappresentati.
2. per le delibere concernenti lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti e rappresentati .

Art. 18 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri, o da un gruppo di almeno un terzo dei Soci.

Art. 19 VOTAZIONI

Ogni Socio ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della quota sociale annuale all'Associazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea o il

Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i Soci presenti .

Art. 20 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice - Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. In caso di assenza del Tesoriere-Segretario, il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i Soci presenti.

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Titolo V :DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri scelti tra gli associati, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, e il Tesoriere-Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 22 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e firma i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impossibilità.

Il Tesoriere-Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, se presente. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati. Cura altresì la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione, redige il bilancio preventivo e consuntivo e l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera - da recapitare mezzo posta, fax, o posta elettronica - almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio, sarà possibile utilizzare anche la bacheca messa a disposizione sul sito internet dell'associazione.

Art. 24 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Indirizzo, spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Sociale.

Esso, tra l'altro:

- a) provvede alla redazione del programma delle attività Sociali, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) redige un Regolamento dell'Associazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento dell'Associazione;
- c) redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo;
- d) delibera sull'ammontare della quota d'iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai Soci, in occasione di manifestazioni particolari.

- e) decide sull'ammissione all'Associazione dei Soci Ordinari;
 - f) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Titolo VI:DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 26 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale entro i quindici giorni che precedono quello in cui l'Assemblea è stata indetta affinché i soci che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

Titolo VII:DELLO SCIoglIMENTO

Art. 27 NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, dell'attivo eventualmente residuo dopo l'avvenuta estinzione delle passività.

Titolo VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali.